

Statuto

I - Definizioni

Art. 1 Denominazione e sede

5 E' costituita l'associazione "Associazione Culturale FoLUG" dove FoLUG è l'acronimo di "Forlì Linux User Group" (d'ora in poi semplicemente Associazione). L'ubicazione della sede è in via Dell'artigiano 6 Forlì (FC).

Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.

10 Se necessario l'Associazione potrà essere strutturata su base federale, curando la promozione e la creazione di Sezioni distaccate. In tal caso le modalità di creazione, funzionamento e le competenze delle Sezioni staccate saranno definite in un apposito regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea.

Art. 2 Oggetto

15 L'Associazione si propone di promuovere e diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti telematici ed informatici, con particolare attenzione al "software libero", nei più vasti strati della società civile.

A questo fine si predispongono per svolgere qualsiasi attività ritenga o sia necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

- 20 a) Sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
- b) Sviluppare l'utilizzo (anche costruendone ad hoc) delle reti telematiche (anche geografiche) e degli strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing list, forum, pubblicazioni.
- c) Preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo;
- d) Formare, preparare e gestire squadre di esperti in grado di operare in questo campo;
- 25 e) Istituire borse di studio;
- f) Pubblicare giornali periodici o libri a stampa;
- g) Collaborare con emittenti radio e televisive;
- h) Organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;

30 nonché quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio:

- 1) Partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- 2) Contrarre obbligazioni e ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea;
- 35 3) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati tendenti ad ottenere risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento dello scopo, disponendo come corrispettivo, ove occorra, di parte del suo patrimonio;
- 4) Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di stimolare la realizzazione di centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing list, forum, pubblicazioni (ed in generale qualsiasi
- 40 strumento si ritenga o divenga necessario).

L'Associazione ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

Art. 3 Finalità

45 L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali della Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 Durata

50 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo.

55 Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

II - I Soci

Art. 6 Composizione della Associazione

60 Possono fare parte dell'Associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale siano interessate all'attività dell'Associazione medesima.

L'Associazione è quindi composta da:

- a) Soci Fondatori;
- 65 b) Soci Ordinari;

Sono Soci Fondatori coloro che riconoscendosi nei fini dell'Associazione hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione. Nella fattispecie, si intendono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo della Associazione stessa, oppure i Soci Ordinari che vengono votati della metà più uno dei soci Fondatori, per essersi distinti per impegno e merito.

70 Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda al Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di respingerla qualora vi siano validi motivi.
La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto.

75 Sia i Soci Fondatori che i Soci Ordinari si obbligano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dall'assemblea dei soci.
L'acquisizione della qualifica di socio è a tempo indeterminato.
L'iscrizione agli anni successivi al primo avviene automaticamente all'atto del pagamento della quota associativa.

80

Art. 7 Diritti del socio

Tutti i Soci Fondatori e Ordinari maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione della Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea e la possibilità di far parte degli Organi Direttivi.

85 Il diritto di voto dei Soci Fondatori e Ordinari minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia a sua volta Socio Fondatore o Ordinario.

I Soci Fondatori e Ordinari hanno altresì diritto di accesso ai locali sociali, di frequenza alle manifestazioni ed ai corsi eventualmente organizzati dalla Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui la Associazione si fa promotrice, fatta salva l'eventuale quota di frequenza per essi necessaria, decisa dal Consiglio Direttivo.

90 Art. 8 Doveri del socio

Ciascun socio deve:

- a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea e degli Organi Sociali;

- 95 b) Comportarsi in modo da non gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente;
d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

100 In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio. In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 10 punto a) del presente statuto.

Art. 9 Recesso del socio

105 Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere restituita al socio uscente né può essere trasmessa.

Art. 10 Esclusione del socio

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 110 a) Per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale: al termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo il segretario provvede a comunicare un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota. Trascorsi sessanta giorni dalla spedizione del sollecito, senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del socio moroso si intende risolto per esclusione dello stesso.
- 115 b) Per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali, oppure aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti.

III - Organi Sociali

Art. 11 Composizione degli organi sociali

120 L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.

125 Hanno diritto di voto i Soci Fondatori e Ordinari maggiorenni. Il diritto di voto dei Soci Fondatori e Ordinari minorenni è esercitato per mezzo del suo tutore legale, ove questi sia a sua volta Socio Fondatore o Ordinario. Sono ammesse deleghe di voto, conferite per iscritto e firmate tramite apposito modulo approntato di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Le deleghe di voto non possono in ogni caso eccedere il numero di due per ogni socio.

Art. 12 Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. Essa Ordinaria delibera:

- 130 a) Sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione.
b) Sul bilancio di previsione.
c) Sull'entità della quota associativa.
d) Sulla decisione del numero dei componenti del successivo Consiglio Direttivo.
e) Sulla nomina dei componenti del successivo Consiglio Direttivo.
135 f) Su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 13).

Art. 13 Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- 140 a) le eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo (salvo diversa numerazione);
b) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;

c) Sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso una sede ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci.

145 L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno (Assemblea Programmatica ed Assemblea Consuntiva), su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche il revisore dei conti o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione anche il revisore dei conti, la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.

150 La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale, se possibile mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dalla Associazione e se possibile mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Fondatori ed Ordinari.
L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà
155 deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

Art. 15 Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci può essere riunita in sessioni Ordinarie o in sessioni Straordinarie.

In sessione Ordinaria l'Assemblea si considera costituita con la presenza (o rappresentanza) della
160 maggioranza dell'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno metà più uno dell'insieme formato dai Soci Fondatori più i Soci Ordinari.

Art. 16 Verbalizzazione

165 L'Assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i Soci presenti un segretario. In caso di assenza del Presidente dell'Associazione, le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della
170 successiva Assemblea.

Art. 17 Delibere Assembleari

Sia L'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno.

175 L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari presenti o rappresentati mediante delega. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari presenti o rappresentati mediante delega.

180 Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

Art. 18 Assemblee telematiche

185 Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, irc, ecc.) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un

sistema (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare univocamente ciascun partecipante. L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.

190

IV - Il Consiglio Direttivo

Art. 19 Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 3 a 9 consiglieri. Il suo mandato dura due anni dal momento della sua elezione.

195 Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi. Per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.

200 Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. Il Tesoriere ed il Segretario possono essere scelti anche al di fuori del consiglio direttivo.

205 In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'assemblea ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Art. 20 Presidente e Vicepresidenti

210 Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.

215 Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Vicepresidenti Aggiunti, allo scopo di meglio coordinare i vari settori in cui si articolerà il lavoro della Associazione per raggiungere i fini istituzionali.

220 Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art. 21 Tesoriere

225 Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

230 La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 22 Segretario

235 Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede.

240 Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto.

245 Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Vicepresidente Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

250 Art. 23 Competenze e convocazione del Consiglio

255 Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Entro Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Tale bilancio e tale quota dovranno essere approvati in sede di Assemblea Programmatica dei soci entro il mese di Dicembre.

260 Entro il mese di Maggio il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consuntiva entro la fine di Giugno.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 24 Delibere del Consiglio

265 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri.

270 Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del consiglio direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 25 Delibere telematiche

275 Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, irc, ecc.) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.

Art. 26 Strumenti informatici e telematici

280 Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il consiglio direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
- b) una o più mailing list (pubbliche o private);
- c) un news server;
- 285 d) uno o più canali irc;
- e) appositi canali tramite cui tenere le Assemblee Telematiche;
- f) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.

290 L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio direttivo ed, in generale, all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette.

L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione, oltre che approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.

V - Varie

295 Art. 27 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo in caso che il numero dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari sia inferiore a 4.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di promozione sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

300 Art. 28 Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Forlì, li 19-09-2004

Presidente
Fabris Ivan

305

Vicepresidente
Mordenti Michele